

**APPUNTI APINDUSTRIA****■ EDILIZIA: ESTESA  
LA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA  
ALL'ANNO 2011**

Con decreto 13 settembre 2011, (pubblicato sulla G.U. 15 novembre 2011 n. 266) è stata confermata per l'anno 2011 la riduzione contributiva per le aziende del settore edile nella misura dell'11,50%, introdotta dall'art. 29 comma 2 del D.L. 23 giugno 1995 n. 244. Le imprese che possono accedere al beneficio contributivo sono quelle che esercitano attività edile anche in economia, sul territorio nazionale.

**■ ACCONTO IRPEF**

Il D.P.C.M. 21 novembre 2011 in corso di pubblicazione sulla G.U., come anticipato da un comunicato stampa del Dipartimento delle Finanze, riduce l'acconto per il 2011 dal 99 all'82%, prevedendo il recupero della differenza in sede di versamento del saldo da effettuare nel 2012. Il comunicato stampa del 23 novembre 2011 precisa che per coloro che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta tratterranno l'acconto applicando la nuova percentuale dell'82%. Qualora sia stato già effettuato il pagamento dello stipendio o della pensione senza considerare tale riduzione, i sostituti d'imposta provvederanno a restituire nella retribuzione erogata nel mese di dicembre le maggiori somme trattenute. Nel caso in cui i sostituti d'imposta non siano in grado di riconoscere la riduzione dell'acconto sulle retribuzioni erogate nel mese di dicembre 2011, gli stessi dovranno comunque restituire le maggiori somme trattenute nella retribuzione successiva.

**■ DIRIGENTI - FASI**

Il 30 novembre scade il termine per il versamento dei contributi relativi al 4° trimestre. Le sole modalità di versamento previste sono il bollettino bancario (bollettino freccia) o la domiciliazione bancaria (RID).

